

L.R. Toscana 29 aprile 2009, n. 21 ⁽¹⁾.

Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.

⁽¹⁾ Pubblicata nel B.U. Toscana 6 maggio 2009, n. 15, parte prima.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta

promulga la seguente legge:

Preambolo

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura), che contiene la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013](#) del Parlamento Europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; ⁽²⁾

Vista la [legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) e in particolare l'articolo 34 ⁽³⁾;

Vista la [legge regionale 18 aprile 1995, n. 69](#) (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura);

Considerato quanto segue:

1. L'apicoltura è un'articolazione della materia agricoltura nella quale la Regione Toscana esercita competenza legislativa residuale (articolo 117, quarto comma della Costituzione). Tuttavia la materia interferisce con competenze statali stabilite con la [l. 313/2004](#) in particolare per la definizione di apicoltura e di imprenditore apistico e per la fissazione delle distanze minime per gli apiari;

2. Alla luce della sopra richiamata normativa in materia di apicoltura, si ritiene necessario provvedere a una nuova disciplina del settore e alla conseguente abrogazione della [L.R. n. 69/1995](#);

3. Le api sono considerate fattori di tutela dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale. Preservare la biodiversità delle specie apistiche ed in particolare dell'ecotipo toscano costituisce un obiettivo da perseguire per la Regione Toscana;

4. Per la conservazione dell'ambiente e degli ecosistemi naturali viene riconosciuta importanza fondamentale all'attività di impollinazione e per assicurare la tutela degli allevamenti di api regine, la Regione può individuare zone di rispetto intorno ai suddetti allevamenti ⁽⁴⁾;

5. La molteplicità dei meccanismi di azione dei diversi fitofarmaci può comportare effetti dannosi anche per le api. È perciò importante prevedere alcuni divieti di trattamenti fitosanitari. Intorno ad apiari di particolare consistenza è previsto che siano individuate zone di rispetto;

6. Le funzioni sanitarie ed amministrative sono esercitate dalle aziende unità sanitarie locali (aziende USL) e specificatamente dai servizi veterinari in considerazione dell'obiettivo primario della tutela sanitaria del patrimonio apistico regionale;

7. I procedimenti amministrativi per l'avvio e lo svolgimento dell'attività di apicoltura a fini commerciali e di autoconsumo sono definiti nel rispetto delle procedure e delle disposizioni operative e gestionali della banca dati apistica nazionale (BDA) ⁽⁵⁾;

8. Per disporre di informazioni necessarie a compiere le pertinenti scelte politiche, sanitarie ed amministrative è importante censire ogni anno il numero degli alveari esistenti sul territorio regionale e la loro collocazione mediante una comunicazione annuale degli apicoltori alla pubblica amministrazione e una comunicazione delle aziende USL alla Giunta regionale;

9. Non è più necessario prevedere una disposizione sul nomadismo in quanto la comunicazione relativa allo spostamento degli apiari è compresa negli obblighi di aggiornamento della banca dati a carico degli apicoltori già registrati ai sensi del punto 7 dell'allegato del decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'[articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009](#), recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale") ⁽⁶⁾;

10. È necessario modificare la norma sulla programmazione degli interventi in materia di apicoltura al fine di coordinarli anche con la programmazione europea ⁽⁷⁾;

10-bis. Con l'introduzione degli obblighi di registrazione in banca dati degli apiari è sempre possibile rintracciare l'apicoltore che ha abbandonato i propri

apiari. Tutti gli apiari censiti, compresi quelli abbandonati dopo il censimento, rientrano comunque nell'ambito della programmazione dell'attività di vigilanza sanitaria. Nel caso di apiari mai censiti in banca dati, invece, si applicano le disposizioni di cui ai regolamenti di polizia veterinaria e pertanto, per evitare incertezze nell'applicazione delle diverse normative, occorre abrogare la specifica disposizione sugli apiari abbandonati ⁽⁸⁾;

Si approva la presente legge

(2) Capoverso così sostituito dall'*art. 1, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «Visto il regolamento (CE) n. 1234 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM);».

(3) Capoverso aggiunto dall'*art. 1, comma 2, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*.

(4) Punto così modificato dall'*art. 71, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14*, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 78, comma 1, della medesima legge*).

(5) Punto così sostituito dall'*art. 1, comma 3, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «7. I procedimenti amministrativi sono definiti con l'obiettivo di semplificare i rapporti tra la pubblica amministrazione e le aziende agricole. L'avvio dell'attività apistica avviene con dichiarazione d'inizio attività alle aziende USL;».

(6) Punto così sostituito dall'*art. 1, comma 4, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «9. Per garantire una migliore gestione e controllo dell'attività apistica e dei prodotti dell'alveare è necessario identificare ogni apiario sia esso stanziale o nomade e disciplinare il nomadismo;».

(7) Punto così sostituito dall'*art. 1, comma 5, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*. Il testo precedente era così formulato: «10. Con la *legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1* (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) la Regione Toscana ha provveduto a introdurre nell'ordinamento uno strumento di programmazione unitario del settore agricolo, il piano agricolo regionale (PAR), pertanto anche gli interventi finanziari per la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura confluiscono all'interno di detto piano;».

(8) Punto aggiunto dall'*art. 1, comma 6, L.R. 7 agosto 2018, n. 49*.

Art. 1

Oggetto.

1. La presente legge disciplina l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nel rispetto di quanto previsto dalla [legge 24 dicembre 2004, n. 313](#) (Disciplina dell'apicoltura) e dall'[articolo 34 della legge 28 luglio 2016, n. 154](#) (Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale) ⁽⁹⁾.

(9) Comma così modificato dall'[art. 2, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49](#).

Art. 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente legge, si intende per:

a) apicoltore: persona fisica o giuridica che detiene o possiede e conduce gli alveari;

b) forme associate: le organizzazioni di produttori del settore apistico e loro unioni, le associazioni di apicoltori, le federazioni, le società, le cooperative e i consorzi di tutela del settore apistico;

c) prodotti dell'alveare: prodotti dell'allevamento delle api e loro derivati quali il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele;

d) nomadismo: la conduzione dell'allevamento apistico a fini di incremento produttivo che prevede, a tal fine, uno o più spostamenti dell'apiario nel corso dell'anno;

e) apiario stanziale: un insieme unitario di alveari che non viene spostato nell'arco dell'anno;

f) apiario nomade: l'apiario che viene spostato una o più volte nel corso dell'anno;

f-bis) autoconsumo: una produzione derivante da un numero massimo di dieci alveari non destinata alla commercializzazione ⁽¹⁰⁾;

f-ter) sciame o nucleo: una colonia di api con regina, in fase di sviluppo, composta da non più di sei favi, con una popolazione di api la cui produzione di miele, polline e pappa reale è destinata al solo sostentamento della colonia ⁽¹¹⁾;

f-quater) banca dati apistica nazionale (BDA): la banca dati dell'anagrafe apistica nazionale di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2009 (Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale) ⁽¹²⁾.

(10) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

(11) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 2, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

(12) Lettera aggiunta dall'art. 3, comma 3, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

Art. 3

Programmazione ⁽¹³⁾.

1. Negli atti della programmazione regionale di cui alla [legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1](#) (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla [L.R. n. 20/2008](#)), sono individuati gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e il loro coordinamento con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale e dell'Unione europea ⁽¹⁴⁾.

(13) Articolo così sostituito dall'art. 72, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 3. Programmazione. 1. Il piano agricolo regionale (PAR) di cui all'articolo 2 della [legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1](#) (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale), individua gli interventi regionali di promozione e incentivazione dell'apicoltura e dei prodotti dell'alveare e li coordina con quelli definiti dagli strumenti di programmazione nazionale.».

(14) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

Art. 4

Avvio dell'attività di apicoltura a fini commerciali ⁽¹⁵⁾.

1. L'attività di apicoltura a fini commerciali è soggetta alla presentazione allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) competente di una segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA) ai sensi degli [articoli 19 e 19-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241](#) (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) comprensiva della richiesta di assegnazione del codice identificativo di cui al decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2014 (Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe apistica nazionale, in attuazione dell'[articolo 5 del decreto 4 dicembre 2009](#), recante: "Disposizioni per l'anagrafe apistica nazionale") nella quale sono indicate le informazioni circa la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e sulla loro consistenza in termini di numero di alveari.
2. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'azienda USL competente per territorio entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della SCIA.
3. I servizi veterinari dell'azienda USL effettuano la registrazione in banca dati apistica nazionale (BDA) e provvedono ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della SCIA con le modalità di cui al D.M. salute 11 agosto 2014.

[\(15\)](#) Articolo dapprima modificato dall'[art. 14, commi da 1 a 5, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69](#) e poi così sostituito dall'[art. 5, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 4. Segnalazione certificata d'inizio attività. 1. Chiunque, persona fisica o giuridica che, per la prima volta, entra in possesso degli alveari, dichiara, mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1992, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), anche tramite le forme associate di apicoltori, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP), la collocazione dell'apiario o degli apiari installati e la loro consistenza in termini di numero di alveari. Nella SCIA è specificato se l'allevamento viene condotto per fini di autoconsumo o commerciali.

1-bis. Il SUAP trasmette la SCIA ai servizi veterinari dell'azienda unità sanitaria locale (azienda USL) dove ha sede legale l'impresa o dove la persona fisica ha la residenza, che effettuano una verifica del rispetto delle disposizioni di legge entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA.

2. Quando i soggetti di cui al comma 1 sono sottoposti all'obbligo di registrazione di cui all'articolo 10 del regolamento emanato con [D.P.G.R. 1° agosto 2006, n. 40/R](#) (Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene

per gli alimenti di origine animale), la SCIA di cui al comma 1 sostituisce la dichiarazione ivi prevista.

3. L'azienda USL assegna al richiedente un codice di registrazione, che identifica univocamente l'intera attività apistica.

4. La modulistica è approvata dal dirigente della Giunta regionale competente in materia di sviluppo economico, in accordo con il dirigente competente in materia di tutela della salute.

5. La SCIA avviene in modalità telematica; sono consentite altre modalità di presentazione se l'allevamento è condotto per il solo autoconsumo.

6. Le modalità di assegnazione del codice di registrazione e il suo contenuto informativo minimo sono disciplinate a livello regionale, anche ai fini degli adempimenti statistici, con atto amministrativo.».

Art. 5

Avvio dell'attività di apicoltura per autoconsumo ⁽¹⁶⁾.

1. L'attività di apicoltura per autoconsumo è soggetta alla presentazione ai servizi veterinari delle aziende USL di una dichiarazione di inizio attività comprensiva della consistenza degli apiari e della richiesta di assegnazione del codice identificativo, tramite l'accesso alla BDA, con le modalità e nei termini di cui al D.M. salute 11 agosto 2014.

2. I servizi veterinari delle aziende USL validano i dati della dichiarazione di cui al comma 1 e provvedono, con le modalità di cui al D.M. salute 11 agosto 2014, ad attribuire il codice identificativo entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.

⁽¹⁶⁾ Articolo dapprima modificato dall'art. 15, commi 1 e 2, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69 e poi così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49. Il testo precedente era così formulato: «Art. 5. Variazioni e cessazione dell'attività. 1. Gli apicoltori che intendono, successivamente alla SCIA, installare nuovi apiari stanziali al di fuori del territorio di competenza dell'azienda USL ove ricade la collocazione indicata nella SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione, tramite il SUAP, entro dieci giorni dall'installazione, ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica.

2. Nel caso di cessazione dell'attività, l'apicoltore ne dà comunicazione ai servizi veterinari dell'azienda USL dove ha sede legale l'impresa o dove ha la residenza, entro venti giorni dal momento di chiusura dell'attività.

3. Le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere presentate dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.».

Art. 6

Nomadismo ⁽¹⁷⁾.

[1. Gli apicoltori che per nomadismo, per il servizio di impollinazione o per qualunque altra ragione spostano i propri alveari fuori dall'area di competenza dell'azienda USL dove ricadono le postazioni indicate nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, ne danno comunicazione ai servizi veterinari della azienda USL dove l'apicoltore ha la residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, prima del trasferimento e comunque entro cinque giorni dalla nuova installazione.

2. Gli apicoltori provenienti da altre regioni che installano uno o più apiari nomadi o stanziali nel territorio regionale entro cinque giorni dall'installazione ne danno comunicazione all'azienda USL competente per territorio. Tale comunicazione ha durata annuale e, nel caso di mantenimento di apiari stanziali, deve essere rinnovata.

3. La comunicazione può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5 ⁽¹⁸⁾].

⁽¹⁷⁾ Articolo abrogato dall'art. 7, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

⁽¹⁸⁾ Comma così modificato dall'art. 16, L.R. 3 dicembre 2012, n. 69.

Art. 7

Aggiornamento della banca dati apistica nazionale e censimento annuale ⁽¹⁹⁾.

1. Tutti gli apicoltori già registrati nella BDA hanno l'obbligo di aggiornare la stessa BDA con le informazioni e le modalità previste dal punto 7 dell'allegato al D.M. salute 11 agosto 2014.

2. Gli apicoltori provvedono al censimento annuale della consistenza degli apiari e della dislocazione degli apiari posseduti, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 dicembre, fatta salva la prima comunicazione di consistenza di cui agli articoli 4 e 5.

(19) Articolo così sostituito dall'art. 8, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49. Il testo precedente era così formulato: «Art. 7. Censimento del patrimonio apistico regionale. 1. Gli apicoltori comunicano ogni anno, nei giorni compresi tra il 1° novembre e il 31 dicembre, ai servizi veterinari dell'azienda USL dove l'apicoltore ha la propria residenza o dove ha sede legale l'impresa apistica, il numero di alveari posseduti nonché le loro postazioni sul territorio regionale e nazionale.

2. All'obbligo di cui al comma 1 sono soggetti anche coloro che non hanno dichiarato la cessazione dell'attività, anche se non sono in possesso di alcun alveare nel periodo di riferimento del censimento.

3. L'azienda USL che riceve la comunicazione annuale deve trasmettere alle altre aziende USL regionali, mediante cooperazione applicativa, l'eventuale presenza sul loro territorio di apiari.

4. La comunicazione di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite le forme associate a cui aderiscono, con le modalità di cui all'articolo 4, comma 5.».

Art. 8

Flusso dati tra aziende USL e Regione Toscana (20).

[1. Le aziende USL comunicano, mediante cooperazione applicativa, alla Regione Toscana, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero totale delle miellerie presenti nel territorio di competenza e almeno i seguenti dati relativi al censimento:

a) numero complessivo degli apicoltori registrati con il codice identificativo di cui all'articolo 4, comma 3;

b) numero complessivo degli apicoltori che hanno comunicato i dati del censimento;

c) numero totale degli apiari censiti;

d) numero alveari censiti;

e) numero complessivo degli apicoltori con più di cento alveari.

2. Il contenuto informativo delle comunicazioni indicate nel comma 1 viene definito con deliberazione della Giunta regionale].

(20) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49.

Art. 9

Identificazione degli apiari (21).

1. Il proprietario o detentore dell'apiario deve apporre su ogni apiario il cartello identificativo conforme a quanto previsto dal D.M. lavoro 4 dicembre 2009 e dal D.M. salute 11 agosto 2014.2. Il proprietario o il detentore dell'apiario è responsabile dell'identificazione dello stesso.

(21) Articolo così sostituito dall'art. 10, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49. Il testo precedente era così formulato: «Art. 9. Identificazione degli apiari. 1. Ogni apiario, sia esso stanziale o nomade, presente sul territorio regionale, è identificato mediante il codice attribuito dall'azienda USL di cui all'articolo 4, comma 3. L'identificazione avviene mediante l'apposizione di uno o più cartelli sull'apiario o nelle immediate vicinanze. I cartelli sono scritti con caratteri di dimensioni e di colore tali da risultare chiaramente leggibili e indelebili e che consentano l'inequivocabile individuazione dell'alveare e dell'apicoltore.

2. Per gli apiari di apicoltori provenienti da altre regioni, qualora tale codice non sia stato rilasciato, l'identificazione avviene con il codice fiscale o la partita IVA.».

Art. 10

Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche di impiego agricolo (22).

1. Sulle colture arboree, arbustive ed erbacee destinate a ogni tipologia di produzione agricola, vivaistica e sementiera, sulle sementi, sulle piante consociate o infestanti che possono trovarsi dentro o ai bordi della coltura o sulle piante spontanee sono vietati trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba, nelle seguenti fasi fenologiche e condizioni:

a) durante il periodo di fioritura delle piante della coltura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali;

b) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, delle piante erbacee consociate o spontanee che si trovino dentro o ai bordi della coltura, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento, al loro interrimento o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi;

c) durante il periodo di fioritura, dall'apertura alla caduta degli organi fiorali, sulle piante spontanee, salvo i casi in cui si sia precedentemente provveduto al loro sfalcio e appassimento al loro interrimento, o alla loro rimozione per eliminare la presenza di fioriture attrattive per api e pronubi.

2. I trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e per la restante entomofauna pronuba sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero.

3. La Giunta regionale, sentite le forme associative di cui all'articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad aree di rilevante interesse apistico, nelle quali è vietato effettuare trattamenti con qualsiasi prodotto fitosanitario potenzialmente dannoso per le api e la restante entomofauna pronuba.

4. Ogni sospetto caso di danni da tossicità a famiglie di api è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause e i responsabili delle avvenute intossicazioni.

(22) Articolo dapprima modificato dall'art. 73, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14 e poi così sostituito dall'art. 11, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49. Il testo precedente era così formulato: «Art. 10. Tutela delle api e degli insetti pronubi dalle sostanze tossiche. 1. È vietato eseguire qualsiasi trattamento fitosanitario durante il periodo della fioritura dalla schiusura dei petali fino alla completa caduta degli stessi alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possa essere dannoso alle api e alla restante entomofauna pronuba.

2. La Regione Toscana, individua zone di rispetto intorno alle aree di rilevante interesse apistico nelle quali è vietato l'uso di trattamenti insetticidi sistemici alle sementi e alle colture arboree, erbacee e ornamentali che possano essere dannosi alle api e alla restante entomofauna pronuba.

3. Durante il periodo di cui al comma 1, è vietato praticare trattamenti insetticidi citotropici alle colture arboree, erbacee e ornamentali di significativa produzione, sia nettarifera che pollinifera, per le api e i pronubi.

4. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di secrezioni extrafiorali di interesse mellifero o in presenza, al momento del trattamento, di

fioriture spontanee, tranne che si sia provveduto all'interramento di queste ultime o allo sfalcio e alla asportazione totale delle loro masse o si sia atteso che i fiori di tali essenze si presentino completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

5. Ogni sospetto caso di avvelenamento è tempestivamente segnalato dagli apicoltori al dipartimento di prevenzione dell'azienda USL che espleta le indagini e gli accertamenti necessari a individuare la causa e i responsabili dell'avvelenamento.».

Art. 11

Allevamento api regine e zone di rispetto ⁽²³⁾.

1. La Giunta regionale, sentite le forme associate di cui all'articolo 2, individua zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.

⁽²³⁾ Articolo così sostituito dall'art. 74, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14 e dall'art. 12, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49. Il testo precedente era così formulato: «Art. 11. Allevamento api regine e zone di rispetto. 1. La Giunta regionale può individuare zone di rispetto intorno ad allevamenti di api regine definendo le modalità per la loro delimitazione e il periodo durante il quale vige il divieto di immissione di altri alveari nella zona di rispetto delimitata.».

Art. 12

Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dalle aziende USL competenti per territorio, ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti.

2. Le violazioni alla presente legge sono accertate e contestate dal personale addetto alla vigilanza ai sensi della [legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81](#) (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e della legge 21 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

3. [Gli apiari abbandonati sono soggetti ad ispezione da parte del personale dei servizi veterinari delle aziende USL che ne accertano la pericolosità quali possibili fonti di propagazione di patologie] ⁽²⁴⁾.

4. I servizi veterinari organizzano e attuano il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari, secondo una programmazione annuale e nel rispetto delle norme di settore.

5. I servizi veterinari predispongono norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell'apicoltura.

6. Per le operazioni di risanamento o per altre attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, i servizi veterinari possono avvalersi della collaborazione delle forme associate di apicoltori.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana di cui alla [legge regionale 25 luglio 2014, n. 42](#) (Ratifica dell'intesa tra la Regione Lazio e la Regione Toscana per l'adozione del nuovo testo legislativo recante "Riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana") ⁽²⁵⁾.

(24) Comma abrogato dall'art. [13, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49](#).

(25) Comma così sostituito dall'art. [13, comma 2, L.R. 7 agosto 2018, n. 49](#). Il testo precedente era così formulato: «7. Per le finalità di cui ai commi 5 e 6 i servizi veterinari si avvalgono della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana.».

Art. 13

Sanzioni amministrative ⁽²⁶⁾.

1. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896-bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.

2. All'apicoltore che non ottempera agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5, 7, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.

3. I trasgressori dell'obbligo di cui all'articolo 4 sono esclusi dai benefici gestiti dalla Regione Toscana e previsti dalle normative europee, statali e regionali.

4. Ai trasgressori della disposizione dell'articolo 7, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.

5. Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 10, commi 1, 2 e 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 2.400,00 per ettaro o frazione di ettaro con tetto massimo di 30.000,00 euro.

6. Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 9, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 a euro 600,00 per apiario.

(26) Articolo dapprima modificato dall'art. 69, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75 e poi così sostituito dall'art. 14, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49. Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Sanzioni amministrative. 1. Ai soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, articolo 5, commi 1 e 2 e articolo 6, commi 1 e 2 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00.

2. La mancata dichiarazione di cui all'articolo 4 comporta anche l'esclusione per l'apicoltore dai benefici previsti dalle normative comunitarie, statali e regionali, sino all'avvenuto adeguamento agli adempimenti.

3. All'apicoltore che viola le disposizioni dell'articolo 896-bis del codice civile (Distanze minime per gli apiari) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 300,00 per apiario.

4. Ai trasgressori delle disposizioni dell'articolo 10, commi 1, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.200,00 per ettaro con tetto massimo di 100 ettari.

5. Qualora, in seguito all'accertamento effettuato ai sensi dell'articolo 12, comma 3, i servizi veterinari delle aziende USL ravvisino la pericolosità dell'alveare abbandonato comminano al titolare dello stesso una sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 300,00.

6. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'azienda USL competente per territorio, che introita i relativi proventi.».

Art. 14
Clausola valutativa (27).

1. Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di tutela e valorizzazione dell'apicoltura in Toscana, la Giunta regionale trasmette con cadenza triennale, entro il 30 giugno, una relazione documentata alla commissione consiliare competente nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:

a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;

b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio;

c) ai controlli effettuati ed alle sanzioni erogate sulla base dei dati comunicati dalle aziende USL della Toscana.

(27) Articolo così sostituito dall'art. 15, comma 1, L.R. 7 agosto 2018, n. 49. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Monitoraggio e valutazione. 1. Al fine di valutare l'efficacia dell'intervento di tutela e valorizzazione dell'apicoltura in Toscana, la Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, a partire dal 2010 invia alla commissione consiliare competente una relazione nella quale si dà conto dell'attuazione della legge, con particolare riferimento:

a) all'applicazione ed al rispetto degli articoli 10 e 11;

b) alla consistenza quali/quantitativa degli apiari esistenti sul territorio.».

Art. 15

Norma finanziaria.

1. Gli interventi regionali di cui all'articolo 3 sono finanziati, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio. Per il biennio 2009-2010 tali risorse sono stimate in euro 90.000,00, cui si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 521 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - Spese correnti" del bilancio pluriennale vigente 2009-2011. Per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio (28).

(28) Comma così modificato dall'art. 75, comma 1, L.R. 23 febbraio 2016, n. 14, a decorrere dal 27 febbraio 2016 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 78, comma 1, della medesima legge).

Art. 16

Abrogazione.

1. La *legge regionale 18 aprile 1995, n. 69* (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura), è abrogata.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.